



COMUNE DI NAVE (BS)
Via Paolo VI, n. 17 - NAVE (BS)
Tel. 0302537411- Fax 0302533146

Nave, li 20/03/2020

ORDINANZA N. 5 / 2020

Oggetto :

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 D.Lgs 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da Covid - 19

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

–il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale”;

–il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

–il Decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Vista altresì la propria precedente ordinanza nr 4 in data 12 marzo 2020, relativa all'adozione di provvedimenti eccezionali volti al contrasto della diffusione del contagio da COVID – 19

Considerato inoltre che, in particolare il DPCM del 09/03/2020 stabilisce, all'art. 1 comma 2, che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio locale e nazionale;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

anche per le motivazioni di cui alla propria precedente ordinanza nr 4 del 12/03/2020, che qui s'intendono espressamente richiamate

1- di prorogare, dal 26 marzo compreso e fino al 3 aprile 2020 compreso, la chiusura dei cimiteri comunali, fatto salvo l'accesso per garantire le operazioni di tumulazione ed inumazione e gli interventi di manutenzione;

2- di chiudere al pubblico l'Ufficio Anagrafe nella giornata di sabato 28 marzo. Per pratiche indifferibili ed urgenti gli utenti potranno contattare il seguente nr: 3356278838;

ORDINA ALTRESI'

3- di chiudere (fatto salvo l'accesso per eventuali interventi di manutenzione), dal 21 marzo 2020 compreso e fino al 3 aprile 2020 compreso, le seguenti aree pubbliche recintate e non: parchi, giardini e aree verdi e connessi giochi ed attrezzature. Di precisare che le aree cani restano aperte, con ingressi a turnazione per evitare assembramenti;

4- di chiudere (fatto salvo l'accesso per eventuali interventi di manutenzione), dal 21 marzo 2020 compreso e fino al 3 aprile 2020 compreso, la pista ciclabile all'interno del Parco della Fornace;

ORDINA ALTRESI

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli sul rispetto della presente ordinanza, ricordando che la violazione delle presenti prescrizioni è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale;

INVITA

- ad evitare tassativamente assembramenti lungo i sentieri di montagna e le aree di montagna, quali San Antonio e Conche,
- a limitare tassativamente spostamenti in bicicletta o a piedi o con animali da passeggio ai soli casi di necessità ammessi dal DPCM 08 marzo 2020 e limitatamente in prossimità della propria abitazione;

dando disposizione ai competenti organi di vigilanza di intensificare i controlli nelle suddette aree e dei suddetti spostamenti;

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed al Settore Polizia Locale del Comune di Nave

DA' MANDATO

al Settore Polizia Locale di affiggere l'avviso di chiusura in corrispondenza delle aree pubbliche sopra indicate

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Nave sul sito internet istituzionale www.comune.nave.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 20/03/2020

IL SINDACO

Tiziano Bertoli / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente)